

Regolamento di Istituto per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture

SOMMARIO

Articolo 1	Finalità, principi e ambito di applicazione
Articolo 2	Soglie di rilevanza europea e programmazione
Articolo 3	Il Responsabile Unico del Progetto
Articolo 4	Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico e del C. di Ist. nell'attività negoziale
Articolo 5	Strumenti di acquisto e di negoziazione
Articolo 6	Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti
Articolo 7	Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie
Articolo 8	Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici (D.L. 127/2025)
Articolo 9	Contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici
Articolo 10	Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti
Articolo 11	Individuazione operatori economici
Articolo 12	Principio di rotazione
Articolo 13	Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale
Articolo 14	Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
Articolo 15	Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione
Articolo 16	Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 17	Stipula dei contratti
Articolo 18	Esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 19	Collaudo
Articolo 20	Pagamenti
Articolo 21	Entrata in vigore, validità, esclusioni e abrogazioni

Articolo 22	Pubblicità
Articolo 23	Rinvio esterno
Articolo 24	Approvazione e revisione

Riferimenti normativi

- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165** recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- **Legge 13 luglio 2015 n. 107**, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- **Quaderno n.1 MIM del 05.02.2024** – Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice degli Appalti Pubblici
- **Decreto Legislativo 31 Dicembre 2024, n.209** Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
- **Decreto Legge n. 127 del 09 Settembre 2025** “Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026”.
- **Circolare MIM prot. 7254 del 24.09.2025** “Viaggi d’istruzione - Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026.
- **Parere ANAC del 07.10.2025**
- **Regolamenti Comm. UE 22/10/2025 n. 2150, n. 2151 e n. 2152** pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025

Articolo 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi, forniture e concessioni:

- a) **di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, con la finalità di assicurare che l'attività medesima, svolta ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018,
- b) **di importo inferiore ad € 140.000,00** per i contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici, come disposto dall'articolo 5 comma 5 allegato II.4 del Decreto Legislativo 36/2023, come modificato dal Decreto Leg.vo 209/2024

2. L'attività negoziale dell'Istituzione scolastica, che ha piena capacità ed autonomia negoziale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, si ispira ai principi generali definiti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e in particolare al:

- principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza
- principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici
- principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità
- principio di buona fede e di tutela dell'affidamento nei rapporti tra Istituzione scolastica e operatori economici
- principio di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale
- principio di auto-organizzazione amministrativa nell'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi
- principio di autonomia contrattuale, con la possibilità di concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge
- principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, con diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali in caso sopravvengano circostanze svantaggiose straordinarie e imprevedibili
- principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, anche per favorire accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese

- principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, anche nel caso di subappalto.

Art. 2 Soglie di rilevanza europea e programmazione

1. Come previsto all'art. 14 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, aggiornato in base ai Regolamenti Comm. UE 22/10/2025 n. 2150, n. 2151 e n. 2152 pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025 le soglie di rilevanza europea a decorrere dal 01 Gennaio 2026 sono le seguenti:

- a) euro 5.404.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni
- b) euro 216.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi.

Tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento

2. È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico come previsto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici; al fine di evitare il frazionamento artificioso è necessario prevedere una corretta definizione del fabbisogno e una specifica programmazione degli acquisti.
3. Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale:
 - a) i lavori pubblici di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 150.000,00
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 140.000,00.

Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 3 – Il Responsabile Unico del Progetto

1. Come previsto dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, che così recita “Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Il Responsabile dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto del presente Regolamento è **il Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, dell'Allegato I.2 – Definizioni delle Attività del RUP del medesimo Codice e dell'art.6 della Legge n. 241/90 **e come Direttore dell'esecuzione** ai sensi dell'art. 114, comma 7 del Codice dei contratti pubblici nell'acquisizione di servizi e forniture con l'esclusione dei contratti di servizi e delle forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni individuate nell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici per i quali il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP;
3. Ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 il RUP ha l'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi ed ha l'obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto (anche potenziale)
4. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del Direttore S.G.A. o di altro responsabile all'uopo nominato;
5. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore S.G.A.

o ad uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente;

6. Al Direttore S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018;
7. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali (Allegato I.2), il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'Articolo 45, Comma 2, Lettera h) del D.I. 129/2018, può nominare il RUP tra i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche (art.4 D.Leg.vo 209/2024)

Articolo 4- Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale e del Consiglio di Istituto

1. Le funzioni ed i poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziali sono disciplinati dall'articolo 44 del D.I. 129/2018
2. Le funzioni ed i poteri del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale sono disciplinati dall'articolo 45 del D.I. 129/2018

Articolo 5 - Strumenti di acquisto e di negoziazione

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione scolastica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti:
 - a) Convenzioni quadro stipulate da Consip SpA
 - b) Qualora la convenzione non sia attiva, ovvero pur essendo attiva non risulti idonea per carenza di caratteristiche essenziali:
 - b.1 Accordi quadro stipulati da Consip o Sistema Dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip ai sensi dell'articolo 1, comma 583 della legge 160/2019
 - b.2 in caso di carenza o di inidoneità di Accordi quadro o impossibilità di fare ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione, utilizzo MEPA – possibilità di procedure in forma associata attraverso reti di scuole o affidamenti in via autonoma
 - c) procedure autonome su piattaforme telematiche certificate entro le soglie previste dall'articolo all'art. 14 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici
2. E' ammesso l'utilizzo di procedure di acquisto non telematiche per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000 IVA esclusa, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza (Comunicato ANAC del 18 Giugno 2025)

Articolo 6 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno

parte e le connesse responsabilità.

2. Le scritture contabili dell'istituzione scolastica sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al Comma 1.
3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente Scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Articolo 7 – Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie

SERVIZI E FORNITURE

A. Acquisizione servizi e beni per importi fino a € 10.000 viene applicato il comma 1 dell'articolo 44 del D.l. 129/2018

B. Acquisizione di servizi e beni per importi superiori ad € 10.000 ed inferiori ad € 140.000

Il Dirigente Scolastico, svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante **affidamento diretto** ex Articolo 50 Comma 1, Lettera b) del Codice dei contratti pubblici ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante";

C. Acquisizione di servizi e beni per importi superiori a € 140.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di servizi e forniture per importi superiori a € 140.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, individuati tramite indagini di mercato condotte con le modalità di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'importo indicato si intende automaticamente allineato all'importo previsto ex art. 50 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

LAVORI

D. Acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000 svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante **affidamento diretto** ex Articolo 50 Comma 1, Lettera a) del Codice dei contratti pubblici ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante".
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera a) del

Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

E. Affidamento di lavori per importi superiore a € 150.000 ed inferiori ad € 1.000.000,00

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi superiori ad € 150.000 ed inferiori ad € 1.000.000,00 svolge l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione previa deliberazione del Consiglio di istituto. La procedura di acquisto avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, individuati tramite indagini di mercato;
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

F. Affidamento di lavori superiore ad € 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori superiore ad € 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, svolge l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione previa deliberazione del Consiglio di istituto. La procedura di acquisto prevede una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati tramite indagini di mercato;
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera d) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

Nessuna prestazione di servizi, lavori e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di rientrare nell'ambito applicativo del presente Regolamento

Oggetto	Soglia (da gennaio 2026) Iva esclusa	Procedura
Affidamento di servizi e forniture	Inferiore ad € 140.000	Affidamento diretto
	Pari o superiore ad € 140.000 e inferiore ad € 216.000	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, i almeno n.5 (cinque) operatori economici
Affidamento lavori	Inferiore ad € 150.000	Affidamento diretto
	Pari o superiore ad € 150.000 e inferiore a € 1.000.000,00	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n.5 (cinque) operatori economici
	Pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.404.000,00	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n.10 (dieci) operatori economici

Articolo 8 – Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. I viaggi di istruzione sono attività educative e didattiche che comprendono visite guidate (un giorno), uscite didattiche (entro l'orario di lezione) e viaggi d'istruzione che prevedono almeno un pernottamento. La scuola organizza le visite ed i viaggi di istruzione a seguito di un apposito Piano Annuale, deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti.

2. Il piano annuale può essere:

- a.** unico per tutte le tipologie di attività sopra descritte, con una sola procedura negoziale;
- b.** distinto per singole tipologie con differenti procedure negoziali.

Se si procede per singole tipologie i viaggi di istruzione possono essere differenziati tra:

- Visite di istruzione
- Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formative in Italia
- Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formative Estero
- Viaggi con prevalente componente ludica/ARTISTICA
- Corsi di lingue - stage
- Formazione scuola lavoro
- Progetti Europei
- Partecipazione a “Scuola Natura” Comune di Milano

3. La Scuola può effettuare procedure autonome, senza la necessità di qualificazione, solo per importi inferiori alle soglie comunitarie, nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso di prestazioni analoghe e del principio di rotazione

4. In caso di vigenza di strumenti Consip, gli stessi vanno consultati prima di ogni procedura autonoma. Fino al 09.09.2027 sarà attivo l'Accordo Quadro ID2919 il quale prevede l'obbligo di farvi ricorso qualora il valore della programmazione complessiva per ogni tipologia sia superiore ad € 140.000 (centoquarantamila)

5. I servizi per l'organizzazione delle visite e viaggi di istruzione possono essere acquistati:

- a) **Affidamento diretto**, anche senza previa consultazione del mercato, per importi inferiore ad € 140.000
- b) **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando** ed invito di almeno 5 operatori economici per appalti superiori ad € 140.000 ed inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici per le stazioni appaltanti sub-centrali, come indicato nel parere ANAC del 07.10.2025 . In tal caso, in ottemperanza a quanto disposto all'articolo 5 del D.L. 127/2025 che modifica l'articolo 108 del D.Leg.vo 36/2023, gli appalti devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valorizzando gli elementi di qualità con particolare attenzione alla sicurezza dei trasporti, accessibilità per persone con disabilità e competenze tecniche dei conducenti.

I contratti per i viaggi di istruzione sono considerati ad alta intensità di manodopera, e pertanto sono soggetti al tetto del 30% da attribuire all'offerta economica

Anche in caso di affidamento diretto, l'Istituzione Scolastica richiederà agli operatori economici una apposita dichiarazione in merito al possesso degli elementi di qualità correlati alla sicurezza dei trasporti, accessibilità per persone con disabilità e competenze tecniche dei conducenti.

Articolo 9 – Contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici–

1. Il Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal Decreto Legislativo n. 209/2024, apporta modifiche e integrazioni al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in vigore dal 31 dicembre 2024. Questo decreto corregge e aggiorna diverse regole che riguardano le gare d'appalto e la gestione dei contratti pubblici, con particolare attenzione alle concessioni.
2. Per i contratti di concessione aventi ad oggetto servizi il cui valore sia inferiore ad € 140.000 (Centoquarantamila), non è necessaria alcun livello di qualificazione.
3. I contratti di concessione aventi ad oggetto servizi il cui valore sia pari o superiore a 140 mila euro ed inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.404.000,00), per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, è obbligatoria almeno una qualificazione di livello SF2 e la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
4. Le procedure indicate ai punti 2 e 3 sono disciplinate dall'articolo 187 del Codice degli appalti.

Articolo 10 – Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti

1. Il ciclo di vita dei contratti deve essere completamente digitalizzato in applicazione del Libro I – Parte II dagli artt. 19 a 36 del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Leg.vo 82/2005
2. Il processo di digitalizzazione consente:
 - Di semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti

- Di assicurare la qualità e la tempestività dei dati raccolti
- Una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni
- L’attuazione del principio di unicità dell’invio e del luogo di prima pubblicazione (c.d. once only)

Articolo 11 – Individuazioni operatori economici

1. In caso di affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, l’affidatario può essere individuato tra:
 - Iscritti in elenchi o albi della scuola
 - in base alle pregresse esperienze idonee all’esecuzione delle prestazioni. In tal caso il Dirigente Scolastico può svolgere consultazioni preliminari di mercato a carattere informale, al fine di individuare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse
2. In caso di affidamento previa consultazione di operatori economici, la consultazione del mercato può avvenire mediante:
 - l’acquisizione e il confronto di preventivi
 - la consultazione di cataloghi, anche del mercato elettronico, la comparazione di listini di mercato o di preventivi precedenti per commesse identiche o analoghe, l’analisi di prezzi praticati ad altre Amministrazioni
 - la pubblicazione di un avviso pubblico, diretto a sondare il mercato per conoscere la realtà pratica e le potenziali condizioni contrattuali. L’avviso pubblico va pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” e deve chiaramente esplicitare che tale attività è finalizzata ad una verifica delle potenzialità presenti nel mercato senza alcun vincolo per l’Istituzione scolastica (Parere MIT n.3225/2025)
 - procedure – indagini telematiche offerte dal mercato elettronico.
3. Nelle procedure negoziate fino alle soglie di rilevanza europea, gli operatori economici da consultare devono essere scelti **in modo trasparente e concorrenziale**, utilizzando:
 - **Indagini di mercato** – ovvero ricerche preliminari per individuare le imprese interessate e qualificate.
 - **Elenchi di operatori economici** presenti su **piattaforme certificate di acquisto** (ad esempio piattaforme come MEPA).

4. criteri di scelta degli operatori economici da invitare

Per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il comma 2 dell’articolo 50 del Decreto Leg.vo 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti non possano utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Pertanto, con riferimento alle procedure negoziate senza bando, precedute da preventiva indagine esplorativa e scelta di invitare n. 5 operatori economici, scaduto il termine concesso per la presentazione della manifestazione di interesse, qualora pervenga un numero di candidature superiore a 5 (nel rispetto del codice), vengono redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a :

- a) **Fatturato globale dell'operatore economico** nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso
- b) **Numero di personale** dipendente, a tempo determinato e indeterminato, al momento della presentazione dell'istanza.
- c) **Esperienza pregressa documentata: prestazioni analoghe**

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata vengono così individuati:

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b): sono invitati n.2 (DUE) operatori, il primo con il maggior numero di unità di personale ed il secondo con il minor numero di unità di personale

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) è invitato n.1 (UNO) operatore economico, con il maggior numero di prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la disponibilità di individuare, nell'ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare.

Articolo 12 - Principio di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, in base al quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, IVA esclusa.
3. In casi motivati, con riferimento contestuale:
 - a) alla struttura del mercato
 - b) alla effettiva assenza di alternative
 - c) alla accurata esecuzione del precedente contratto
 - d) qualità della prestazione resa (art.17 DLeg.vo 209/2024)il contraente uscente può essere individuato quale affidatario.
4. Non si applica il principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando, per lavori e forniture di importo pari o superiore all'affidamento diretto e fino alle soglie di rilevanza europea, quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
5. Il divieto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente non si applica ad affidamenti che non siano riconducibili all'interno della medesima fascia di valore economico superiori ad € 5.000,00 e così definite

BENI E SERVIZI

Fascia	Importo
1	da 5.001,00 fino a 9.999,99
2	da 10.000,00 fino a € 14.999,99

3	da 15.000,00 fino a € 19.999,99
4	da 20.000,00 fino € 24.999,99
5	da 25.000,00 fino a 29.999,99
6	da 30.000,00 fino a 39.999,99
7	da 40.000,00 fino a 49.999,99
8	da 50.000,00 fino a 74.999,99
9	da 75.000,00 fino a € 99.999,99
10	da 100.000,00 fino a 139.999,99
11	da 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria

Lavori

Fascia	Importo
1	da € 5.001 fino a € 39.999,99
2	da € 40.000 fino a € 149.999,99
3	da € 150.000 fino a 449.999,99
4	da 500.000,00 fino a 999.999,99
5	Da 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria

Articolo 13 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

1. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'Articolo 28 del Codice dei contratti pubblici e dalla ulteriore normativa vigente;
2. Le decisioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 del D.I. 129/2018 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale), sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito Internet dell'istituzione medesima, sezione Amministrazione Trasparente;
3. Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale;
4. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
5. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'Articolo 42 del D.I.129/2018;

Articolo 14 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento diretto con o senza previa consultazione di operatori economici (comma 1 lettere a e b dell'articolo 50 del codice), non sono mai richieste le garanzie provvisorie, ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti pubblici.
2. La garanzia provvisoria può essere richiesta nelle procedure negoziate di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 50 del codice, qualora in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

3. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
4. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.
5. La garanzia definitiva è sempre obbligatoria. In casi debitamente motivati (a discrezione del Dirigente Scolastico) è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro (comma 4 articolo 53 Decreto Leg.vo 36/2023)
6. Le motivazioni che il Dirigente Scolastico può valutare per derogare alla richiesta della garanzia definitiva possono essere, alternativamente:
 - Esiguità della spesa: fino ad un importo di € 5.000,00
 - Pregresse esperienze analoghe con altre Istituzioni Scolastiche
 - Pregresse e qualitativamente positive esperienze con questa Istituzione Scolastica
 - Applicazione di scontistica rispetto all'importo posto a base della procedura ed autocertificata
 - Fornitura immediatamente eseguibile (max 5 giorni) che rende il rischio di inadempimento quasi nullo
 - Affidamento ad Enti del Terzo Settore o Associazioni culturali
 - Casi di estrema urgenza la cui richiesta della garanzia potrebbe rallentare l'affidamento.
 - Stipula accordo quadro per servizi occasionali, a basso rischio **e di breve durata**, il cui pagamento avviene **solo a seguito della corretta esecuzione del servizio**, con conseguente **rischio di inadempimento minimo** per l'Amministrazione.
 - Contratti a valere su accordi quadro
7. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Articolo 15 – Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione

1. Gli Operatori economici attestano, attraverso dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per appalti di forniture di beni e di servizio di importo inferiore ad € 40.000;
2. Per forniture di importo superiore alla soglia indicata al comma 1, la verifica dei requisiti di partecipazione avviene mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0);
3. Per le procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000, la Stazione appaltante procede alla verifica delle dichiarazioni rese su un campione di affidatari con le modalità di cui al successivo comma 4;
4. Per le verifiche di cui al punto precedente, la Stazione appaltante procede con cadenza semestrale, previo sorteggio effettuato dal Dirigente Scolastico, supportato dal Direttore SGA, all'estrazione di un campione di affidatari sui quali effettuare i controlli. Il campione sorteggiato è pari **al 5%** degli Operatori economici individuati per gli affidamenti nel semestre considerato;
5. Oltre a quanto previsto al punto precedente i controlli verranno effettuati ogni qual volta il RUP lo ritenga opportuno.

6. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione appaltante per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento che sarà emanato dal Dirigente scolastico;

Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).

A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Articolo 17 - Stipula dei contratti

1. Il Dirigente Scolastico stipula il contratto con l'operatore economico individuato nelle modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici.
2. In caso di affidamento diretto oppure procedura negoziata, il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

3. Il contratto è perfezionato previa:

a) acquisizione del DURC e dell'autocertificazione dell'operatore economico circa l'insussistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti;

b) verifica delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) richiesti ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 come indicato all'articolo 15 del presente regolamento.

7. In caso di procedura negoziata, qualora si verifichi un malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi D.P.R. 445/00, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

L'Istituzione Scolastica avrà, comunque, l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle

competenti autorità.

4. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito/richiesta preventivo/avviso pubblico/bando di gara e deve di norma includere, oltre alle condizioni di esecuzione, il corrispettivo previsto, le modalità di pagamento, clausola rescissoria in caso di sopravvenuta convenzione CONSIP e specifiche clausole che prevedano la risoluzione dello stesso ed eventuali penali in caso di successivo accertamento di mancanza dei requisiti richiesti o di inadempienza e/o di esecuzione in danno.
5. Il contratto deve avere termini di durata certi. La durata non può essere modificata in corso di esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
6. Inoltre, il contratto potrà essere sottoposto alle clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art.60 c.2 del D. Lgs. 36/2023 che così recita: "... Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. ...

Articolo 18 – Esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'esecuzione delle prestazioni contrattuali avviene sotto la sorveglianza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato che ne verifica la regolarità ed eventualmente segnala al Dirigente Scolastico eventuali circostanze che determinano l'applicazione di penali e/o il diritto di risolvere il contratto. In ogni caso il Dirigente Scolastico potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'Istituto.

Articolo 19 – Collaudo

1. Il collaudo è effettuato in contraddittorio alla presenza del Dirigente Scolastico, del Collaudatore nominato dal Dirigente Scolastico e del Responsabile dell'azienda fornitrice;
2. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti;
3. In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto. A seguito di tali interventi, il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate per il precedente collaudo con esito negativo;
4. Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'Istituzione Scolastica valuterà l'opportunità di sostituire il collaudo con il Certificato di regolare esecuzione firmato, per i lavori, dal Direttore dei lavori e per le forniture ed i servizi dal Responsabile Unico del Progetto. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 20 – Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione, tramite collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Articolo 21 - Entrata in vigore, validità, esclusioni ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

2. Contestualmente, all'entrata in vigore del presente Regolamento, risulta abrogato il precedente Regolamento in materia di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.
3. Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo Regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente.
4. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.
5. Il presente Regolamento non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne all'istituzione scolastica per il quale è adottato un ulteriore specifico regolamento o in mancanza la normativa vigente di settore.

Articolo 22 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica in Albo on-line ed Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali.

Articolo 23 – Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni del D.L. n. 129/2018 con particolare riferimento Al Titolo V – Attività negoziale;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile e quelle dettate dal Codice dei contratti e dai relativi allegati.

Articolo 24 – Approvazione e revisione

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/05/2026 con delibera n. 23